

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 13 “Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del servizio sanitario regionale”

La presente legge intende tutelare il diritto alla salute degli utenti del Sistema Sanitario regionale attraverso la regolamentazione delle forme di gestione diretta dei sinistri e delle modalità di corresponsione dei risarcimenti dovuti a responsabilità civile per attività sanitaria delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale. L'obiettivo della legge è dunque principalmente quello di migliorare l'efficienza e la trasparenza dei procedimenti di risarcimento, ottimizzando la gestione delle risorse per tale tipo di rischio oltre a cercare di ridurre e prevenire il più possibile il verificarsi di questi eventi. In particolare, la legge si applica ai sinistri o eventi dannosi cagionati dagli enti del Servizio sanitario regionale, dai quali conseguono richieste di risarcimento danno da parte degli utenti. Quindi, sulla base delle diverse soglie individuate nell'articolo 2, la Regione concorre con gli stessi Enti alla liquidazione delle somme dovute a titolo di risarcimento. A tal fine è prevista l'istituzione di un apposito fondo regionale denominato “Fondo risarcimento danni da responsabilità sanitaria” (art. 6). La Regione si impegna, quindi, a svolgere anche funzioni di indirizzo, supporto, coordinamento e sostegno finanziario nel contesto delle attività di prevenzione e di gestione diretta dei sinistri (art. 3). Per far ciò dispone l'istituzione, presso la Giunta regionale, del “Nucleo regionale di valutazione dei sinistri” con funzioni consultive e di supporto agli enti nella gestione dei sinistri di elevato impatto economico (art. 4). Inoltre, per verificare l'efficacia delle modalità operative adottate e assicurare l'armonizzazione, il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni di monitoraggio epidemiologico, prevenzione e gestione dei rischi, la Regione svolgerà anche le funzioni di osservatorio regionale (art. 5). Si segnala, infine, l'inserimento in legge di una clausola valutativa che consentirà all'Assemblea legislativa di esercitare il controllo sull'attuazione della legge e di valutarne nel tempo i risultati effettivamente conseguiti (art. 8).

